



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INTEGRAZIONE E IL SOSTEGNO
DEGLI/LLE STUDENTI CON DISABILITÀ E CON DSA**

Emanato con D.R. n. 340 del 27.09.2017

Titolo I – Finalità e destinatari

Art. 1 – Finalità

L'Università per Stranieri di Perugia (di seguito nominata Università) garantisce nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il diritto all'educazione e all'istruzione – della persona con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (di seguito DSA), al fine di assicurare l'esercizio del fondamentale diritto allo studio e favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo e di promuoverne la cittadinanza attiva e la piena inclusione nella società.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento ha quali presupposti

- i Principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992,
- Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità";
- la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 3 – Destinatari/e degli interventi

Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Università, tutti gli/le studenti iscritti/e ai corsi dell'Ateneo.

Al fine di poter accedere ai servizi e alle misure di supporto forniti dall'Università lo/la studente con disabilità o DSA è tenuto/a a produrre idonea documentazione medica in corso di validità.

La Commissione, di cui al successivo art. 4, in presenza di particolari contingenze e dandone adeguata motivazione, può individuare interventi e servizi destinati a studenti con disabilità e DSA, iscritti/e ai corsi di lingua dell'Università, che non possono produrre idonea documentazione medica in corso di validità.

Titolo II – Commissione per l'integrazione ed il sostegno degli/le studenti con disabilità e con DSA

Art. 4 – Commissione per l'integrazione ed il sostegno degli/le studenti con disabilità e con DSA

L'Università allo scopo di garantire l'integrazione e il sostegno degli/le studenti, si avvale del supporto della Commissione per l'integrazione ed il sostegno degli/le studenti con disabilità o con

DSA (di seguito nominata Commissione). La Commissione, nominata con provvedimento Rettorale, è composta da:

- il/la Delegato/a Rettorale, che assume funzioni di Presidente;
- i/le Referenti del Dipartimento;
- tre unità individuate tra il personale tecnico-amministrativo (*di cui almeno una afferente alla struttura dedicata all'orientamento*).

La Commissione può essere integrata, senza alcun costo per l'Ateneo, da massimo 2 soggetti esterni all'Ateneo competenti in materia di disabilità e/o DSA.

Il/la Delegato/a Rettorale può altresì autorizzare la partecipazione, senza alcun costo per l'Ateneo, alle riunioni della Commissione, di studenti iscritti/e all'Università o di soggetti esterni all'Ateneo competenti in materia di disabilità e/o DSA.

La Commissione, di norma, decade con la fine del mandato Rettorale e svolge le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 5 – Compiti della Commissione

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- approvare le proposte in merito alle iniziative da intraprendere per favorire la realizzazione delle finalità del presente Regolamento;
- individuare gli specifici interventi da realizzare sulla base delle necessità degli/le studenti con disabilità e con DSA ;
- proporre la pianificazione e definire l'utilizzo delle risorse economiche rese disponibili dall'Università e delle risorse ministeriali finanziate ai sensi della Legge 17/99, nonché di eventuali finanziamenti ottenuti da altri enti pubblici o privati destinati alla disabilità e/o a DSA.

La Commissione si riunisce, previa convocazione, almeno una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il/la Presidente o almeno tre dei componenti ne ravvisino l'esigenza.

Le riunioni della Commissione sono valide in presenza di metà dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del/la Presidente vale doppio.

Art. 6 – Il/la Delegato/a del Rettore per la disabilità e DSA

Il/la Delegato/a del Rettore per la disabilità e DSA (di seguito Delegato/a), nominato/a con provvedimento del Rettore, espleta le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva realizzazione dell'inclusione ed integrazione degli/le studenti con disabilità e con DSA.

In particolare il/la Delegato/a deve:

- presiedere la Commissione per l'integrazione e il sostegno agli/le studenti con disabilità o con DSA coordinandone le attività;
- promuovere la sensibilizzazione in tema di disabilità e DSA all'interno dell'Università favorendo il contatto con i vari stakeholders sia interni che esterni all'Università;
- rappresentare l'Università per Stranieri in seno alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD);
- sovrintendere all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi assegnati ex lege 17/99 e assicurare che vengano portate a termine nelle scadenze previste le procedure dettate dalle

direttive ministeriali, in particolare la compilazione della scheda annuale di valutazione per l'attuazione di interventi a carico delle Università;

- monitorare l'efficacia delle azioni realizzate, anche al fine di garantire l'assicurazione della qualità dei servizi offerti, e sottoporre annualmente al Rettore una relazione sulle attività svolte.

In caso di motivata necessità ed urgenza il/la Delegato/a Rettorale può assumere decisioni di competenza della Commissione che dovranno essere successivamente comunicate alla Commissione stessa.

Art. 7 – Referenti di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del/la Direttore/trice dello stesso, nomina un/a docente quale Referente del Dipartimento (di seguito nominato/a Referente) per le problematiche di carattere didattico relative agli/le studenti con disabilità o con DSA iscritti/e ai corsi dell'Ateneo.

Il/la Referente:

- promuove la mediazione durante tutto il percorso universitario tra i/le docenti e lo/la studente con disabilità o con DSA;
- predispose, ove necessario e in accordo con ciascuno/a studente interessato/a, un piano di studio individuale;
- propone alla Commissione l'accoglimento di eventuali richieste di sussidi specifici e di servizi di tutorato;
- monitora sull'efficace erogazione dei servizi e dei sussidi concessi.

Art. 8 – Gruppi di lavoro

La commissione, per specifiche attività di intervento, può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro nominati con provvedimento rettorale o direttoriale a seconda della composizione degli stessi. In ciascun gruppo di lavoro è presente il/la Presidente della Commissione e/o un/una componente della commissione con funzione di coordinamento.

Titolo III – Servizi e supporto destinati agli/alle studenti con disabilità

Art. 9 – Orientamento in ingresso, itinere e uscita

L'Università, in collaborazione con la Commissione, assicura agli/le studenti con disabilità un servizio personalizzato di orientamento al fine di garantire un efficace ed efficiente percorso di studi nonché di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato e di contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere.

L'Università si impegna inoltre a fornire uno specifico supporto agli/le studenti nel momento della transizione al mondo del lavoro.

Art. 10 – Tutorato

La Commissione può individuare servizi di tutorato alla pari o specializzati, seguendo criteri di personalizzazione ed in base a una attenta analisi dei bisogni formativi specifici, destinati ad aumentare l'autonomia e l'inclusione dello/a studente nel suo percorso di studi.

I servizi di tutorato possono riguardare l'accompagnamento nelle attività legate all'apprendimento, il sostegno allo studio individuale nonché il supporto alla comunicazione.

Per garantire il servizio di tutorato l'Università può ricorrere a contratti per studenti part-time, ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti pubblici o privati che operano a livello territoriale.

Art. 11 – Accessibilità

L'Università nel rispetto della normativa in vigore garantisce l'accessibilità, a tutti i livelli, per consentire alla collettività una piena partecipazione alla vita universitaria.

La pianificazione di interventi destinati al miglioramento dell'accessibilità deve essere condivisa, dalle strutture universitarie competenti, con il/la Delegato/a e la Commissione che può esprimere un parere non vincolante.

Art. 12 – Sussidi compensativi didattici e tecnologici

Verificate le esigenze degli/le studenti con disabilità e nel limite delle risorse disponibili, la commissione può individuare sussidi tecnologici, sia hardware che software, da mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito. La commissione promuove inoltre la diffusione di sussidi didattici accessibili fornendo indicazioni al personale docente e tecnico-amministrativo.

La Commissione può avvalersi, se necessario, della consulenza di personale specializzato o dei sussidi offerti da centri specializzati attraverso convenzioni e collaborazioni.

La Commissione deve monitorare l'utilizzo dei sussidi adottati per garantirne l'effettiva utilità ed efficacia anche al fine di individuare soluzioni alternative.

Art. 13 – Strumenti compensativi e misure dispensative

La Commissione, può prevedere per lo/la studente strumenti compensativi e misure dispensative.

Art. 14 – Mobilità internazionale

La Commissione, in collaborazione con le strutture dell'Università dedicate alla mobilità internazionale, promuove e supporta la mobilità internazionale degli/le studenti sia in uscita che in entrata. In particolare agli/le studenti con disabilità in mobilità internazionale presso l'Università vengono garantiti gli stessi servizi e il supporto previsti per gli/le studenti iscritti ai corsi dell'Ateneo.

Art. 15 – Servizi dell'Università

La Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi, sentito il parere del Direttore Generale, del supporto delle strutture dell'Ateneo, ciascuna per le competenze individuate nel Manuale di Organizzazione dell'Ateneo.

Titolo IV – Servizi e supporto destinati a studenti con DSA

Art. 16 – Servizi e supporto a studenti con DSA

La Commissione, analogamente a quanto previsto per gli/le studenti con disabilità, può supportare e autorizzare l'erogazione di servizi agli/le studenti con DSA.

Art. 17 - Strumenti compensativi e misure dispensative

La Commissione può prevedere per lo/la studente con DSA strumenti compensativi e misure dispensative che devono essere valutate in modo personalizzato, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. Tali strumenti possono essere individuati sia durante l'attività didattica che durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le prove di ammissione ai corsi di studio).

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono essere individuate tra quelle previste nelle Linee guida MIUR attuative della legge 170/2010.

Titolo V – Risorse strumentali ed economiche

Art. 18 – Risorse strumentali

La Commissione può autorizzare, nel rispetto della specifica normativa interna dell'Università, agli/alle studenti con disabilità o DSA l'utilizzo delle risorse strumentali acquistate con le risorse ad essi destinate.

La Commissione può inoltre richiedere l'utilizzo di risorse strumentali in dotazione all'Ateneo che si rendessero necessarie al fine di garantire i servizi ed il supporto previsti dal presente Regolamento.

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi a favore di studenti con disabilità o con DSA, incluse quelle conferite dal Ministero ed eventualmente da altri soggetti pubblici e privati, oggetto del presente Regolamento sono stanziare nel Bilancio unico di previsione dell'Università.

Titolo VI - Norme finali

Art. 20 – Privacy

Tutti i dati gestiti dall'Università ai sensi del presente Regolamento saranno trattati nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21 – Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia di disabilità e DSA.